



# *Informazioni Previdenziali*

*( Bollettino mensile a cura dello SPI CGIL di Pistoia inerente le informazioni, le segnalazioni di provvedimenti o di normative previdenziali e di importanti sentenze in materia di lavoro)*

**Numero - 2**  
**Febbraio 2006**

## **Dall' INPS**

### **Maternità**

#### **Riconosciuto il prolungamento del diritto all'indennità anche alle lavoratrici che hanno i requisiti ridotti**

Il prolungamento del diritto all'indennità di maternità, previsto nel caso in cui il congedo abbia inizio trascorsi 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi all'inizio del periodo di congedo disoccupata e con indennità di disoccupazione (comma 4 dell'art.24 del Dlgs. 151/01), **spetta anche alla lavoratrice che abbia maturato il diritto all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.**

La normativa precedente si limitava a riconoscere il diritto alla più favorevole indennità giornaliera di maternità, in sostituzione dell'indennità ordinaria di disoccupazione quando il congedo di maternità aveva avuto inizio, trascorsi 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, e la lavoratrice all'inizio del periodo di congedo era disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione ( ordinaria ).

Ai fini dell'individuazione dell'arco temporale per il quale la lavoratrice può conservare il diritto all'indennità di maternità incassando l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, le giornate indennizzabili per disoccupazione con requisiti ridotti devono essere conteggiate a partire dal giorno successivo alla cessazione del rapporto, includendo anche le domeniche e i giorni festivi.

**Circolare n° 4 del 9 Gennaio 2006-01-30**

### **Indennità Tbc**

#### **Aumenta l'importo delle indennità antitubercolari**

Per effetto degli aumenti disposti dagli art. 1 e 2 del Decreto del Ministro dell'Economia 18/11/2005, nella misura definitiva del 2% dal 1 gennaio 2005 e, in via provvisoria, del 1,7% dal 1 gennaio 2006, gli **importi giornalieri delle indennità ammontano a 11,02 euro per il 2005 e a 11,21 euro per il 2006.**

Agli assistiti in qualità di familiari dell'assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari spettano 5,51 euro per il 2005 e 5,60 per il 2006.

**Circolare n° 5 del 9 Gennaio 2006-01-30**

### **Contributivo**

#### **Opzione per il sistema contributivo. Media delle aliquote contributive**

La pensione di vecchiaia da liquidare nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato il diritto di opzione ( art.1, comma 23 della L.335/95) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha effetto l'opzione.

Secondo l'art. 1,comma 3, del Decreto legge 158/01, l'esercizio del diritto di opzione è operante dal 1° Gennaio 2001. Lo stesso provvedimento dispone che ai fini della determinazione del montante contributivo maturato al 31 Dicembre 1995, il periodo di contribuzione antecedente il decennio preso in considerazione per la determinazione del montante medio è valutato, per ciascun anno o frazione di anno, mediante il rapporto tra l'aliquota contributiva in vigore nei 10 anni di calendario precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione.

La media delle aliquote contributive relativa al periodo 1996/2005 per gli assicurati che esercitano il diritto di opzione nel 2006 è pari al 32,70% per il Fondo dei Lavoratori Dipendenti, al 16,20% per gli artigiani, al 16,55% per i commercianti e al 18,89% per il Fondo Coltivatori Diretti e dei Mezzadri.

**Messaggio n° 934 del 10 gennaio 2006**

## **Assistenza personale**

### **Nuova misura dell'assegno per l'assistenza personale e continuativa**

Il decreto 20 Settembre 2005 del Ministro del Lavoro ha fissato in **515,13 euro** la nuova misura dell'assegno per l'assistenza personale e continuativa che l'INPS eroga ai pensionati di inabilità secondo l'articolo 5 della Legge 222/84.

La nuova misura decorre dal 1 Luglio 2005.

**Messaggio 1953 del 19 gennaio 2006**

## **Reversibilità**

### **Attribuzione al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile, della pensione di reversibilità**

Nei confronti dell'ex coniuge divorziato si verificano le condizioni per il diritto alla pensione di reversibilità quando sia avvenuto il riconoscimento all'assegno divorzile previsto dall'art. 5 della L.898/70 da parte del tribunale.

Lo ha precisato l' INPS che interviene in seguito a quanto previsto dalla Legge 263/2005. Di conseguenza, le domande presentate da ex coniugi divorziati, per ottenere la pensione di reversibilità, dovranno essere corredate della sentenza da cui risulti l'effettiva titolarità dell'assegno divorzile.

Inoltre, viene ricordato che, in caso di concorso del coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile con il coniuge superstite, le sedi dovranno procedere a ripartire la prestazione in base a quanto stabilito dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento con il quale il tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato.

**Messaggio 2504 del 25 Gennaio 2006**

## **D.U.R.C.**

### **Precisazioni**

In risposta al quesito con il quale l'INPS chiedeva ammissibile il rilascio del DURC ai lavoratori autonomi partecipanti ad appalti di lavori pubblici, Ministero del Lavoro, interpretando le norme in vigore ha precisato, con nota del 5 Dicembre, che i lavoratori autonomi artigiani non sono destinatari del DURC.

A giudizio del Ministero, infatti, il decreto legislativo 494/96 distingue molto chiaramente la condizione di " lavoratore autonomo " da quella delle "imprese esecutrici", prevedendo per i primi unicamente l'obbligo di dimostrare l'idoneità tecnico-professionale e ponendo invece a capo alle seconde ulteriori obblighi, tra i quali quello di dimostrare la regolarità contributiva.

Con una successiva nota del 22 Dicembre 2005, in risposta ad un interpello inoltrato dalla CNA di Pistoia, lo stesso Ministero ha fornito ulteriori precisazioni con riguardo ai lavoratori autonomi e alle società senza dipendenti, alle imprese non edili operanti nei cantieri nonché al periodo di validità del DURC.

Pertanto, prendendo atto degli indirizzi ministeriali, sui quali peraltro potrebbero intervenire ulteriori chiarimenti, in futuro non sarà più necessario presentare il DURC in occasione della denuncia di nuova attività o per ottenere la concessione edilizia nei casi in cui i lavori debbano essere svolti da una ditta artigiana senza dipendenti.

Qualora invece la richiesta del DURC riguardi l'artigiano con dipendenti, sia che eserciti individualmente, sia che svolga l'attività in forma societaria, il controllo sulla regolarità contributiva nella gestione del DM deve essere esteso anche alla contribuzione dovuta alla gestione dei lavoratori autonomi.

Infine l'artigiano con familiari iscritti come coadiuvanti non è assimilabile all'impresa ai fini del rilascio del DURC, ma qualora si avvalga anche di dipendenti, la regolarità deve riguardare anche la contribuzione che lo stesso è tenuto a versare per i propri coadiuvanti iscritti alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi.

**Circolare n° 9 del 27 gennaio 2006**

**Nuove aliquote ai collaboratori**  
**Circolare Inps n° 11 del 1 Febbraio 2006**

**Gestione Separata**  
**Aliquote contributive per l'anno 2006**

C A T E G O R I E	Aliquota %			Reddito imponibile	
	I. V. S.	Malattia Maternità A. N. F.	TOTALE aliquota	da € ...	... a €
PENSIONATI o ISCRITTI ad altra forma pensionistica obbligatoria	10,00	0,00	10,00	0,00	85.478,00
PENSIONATI titolari di pensione DIRETTA	15,00	0,00	15,00	0,00	85.478,00
NON pensionati e NON iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria	17,70	0,50	18,20	0,00	39.297,00
	18,70		19,20	39.297,00	85.478,00
ASSOCIATI in partecipazione	17,70	0,00	17,70	0,00	39.297,00
	18,70		18,70	39.297,00	85.478,00
ASSOCIATI in partecipazione NON pensionati e NON iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria	17,70	0,50	18,20	0,00	39.297,00
	18,70		19,20	39.297,00	85.478,00

**Aliquote di computo per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26**

Anno	Non iscritti ad altra gestione pensionistica		Titolari di pensione diretta	Titolari di altra prestazione pensionistica o iscritti ad altra gestione	Associati in partecipazione	
1996	10%		10%	10%	--	
1997	10%		10%	10%	--	
1998	12.50%		10%	10%	--	
1999	12.50%		10%	10%	--	
2000	14.50%		10%	10%	--	
2001	14.50%		10%	10%	--	
2002	15,50%		10%	10%	--	
2003	15,50%		12,50%	10%	--	
2004	Reddito fino a 37.883,00 euro	Reddito oltre 37.883,00 euro	15%	10%	Reddito fino a 37.883,00 euro	Reddito oltre 37.883,00 euro
	19,30%	20%			19,30%	20%
2005	Reddito fino a 38.641,00 euro	Reddito oltre 38.641,00 euro	15%	10%	Reddito fino a 38.641,00 euro	Reddito oltre 38.641,00 euro
	19,50%	20%			19,50%	20%
2006	Reddito fino a 39.297,00 euro	Reddito oltre 39.297,00 euro	15%	10%	Reddito fino a 39.297,00 euro	Reddito oltre 39.297,00 euro
	19,70%	20%			19,70%	20%

**LAVORATORI PARASUBORDINATI ISCRITTI AL 11 Gennaio 2006**  
**( dati che comprendono tutti gli iscritti al Fondo Gestione separata, anche se non più attivi )**  
**( Fonte Inps Regionale Toscana )**

	<b>Professionisti</b>	<b>Collaboratori</b>	<b>Prof. Collabor.</b>	<b>Totale</b>	<b>Committenti</b>
<b>Arezzo</b>	1.329	18.968	645	20.942	7.725
<b>Firenze</b>	5.508	89.413	2.789	97.710	24.241
<b>Empoli ( Fi)</b>	461	8.203	249	8.913	3.179
<b>Grosseto</b>	648	12.215	348	13.211	4.876
<b>Livorno</b>	1.014	15.728	542	17.284	5.078
<b>Piombino</b>	290	3.630	140	4.060	1.500
<b>Lucca</b>	1.559	22.602	706	24.867	8.652
<b>Massa Carrara</b>	819	8.843	383	10.045	4.034
<b>Pisa</b>	1.693	30.345	926	32.964	8.830
<b>Pistoia</b>	<b>873</b>	<b>16.299</b>	<b>444</b>	<b>17.616</b>	<b>6.567</b>
<b>Prato</b>	895	21.366	464	22.725	7.856
<b>Siena</b>	1.085	18.020	621	19.726	5.856
<b>TOSCANA</b>	<b>16.174</b>	<b>265.632</b>	<b>8.257</b>	<b>290.063</b>	<b>88.395</b>

**Maggiorazioni sociali**  
**Integrazione la trattamento minimo**

Dal 1° Giugno 2005 non ha diritto alle maggiorazioni sociali, previste dalla legge 544/88, chi è residente in uno Stato Ue diverso dall' Italia, né la maggiorazione al famoso " milione" spettante a pensionati ultrasettantenni con redditi modesti.

Lo precisa l'INPS nella circolare 10/2006 a commento delle modifiche apportate ai regolamenti della Comunità Europea.

Tale regola non si applica nei confronti dei seguenti Stati: Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera.

**Circolare n° 10 del 30 Gennaio 2006**

### **Agevolazioni contributive per la ricollocazione di particolari categorie Modalità operative per fruire degli incentivi**

L'INPS comunica le modalità operative per fruire degli incentivi introdotti dall'art. 13, comma 2 del Dlgs. 35/2005 per la ricollocazione di particolari categorie di lavoratori ( soggetti in mobilità o in CIGS secondo le specifiche disposizioni di legge).

Tra le agevolazioni vanno segnalate quelle sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, pari a quanto fissato per gli apprendisti dalla Legge 25/2005 nell'ipotesi di assunzione a termine per un periodo non superiore a 12 mesi, con ulteriori 12 mesi di beneficio quando il contratto a termine venga trasformato, nel corso del suo svolgimento, in contratto a tempo indeterminato.

**Circolare n° 12 del 2 Febbraio 2006**

### **Lavoro Intermittente Disciplina previdenziale**

La circolare INPS nel ribadire la natura e le tipologie del contratto di lavoro intermittente ( lavoratori con obblighi di riposta alla chiamata ), di cui agli art.33 e 40 del Dlgs. 276/03, precisa che per quanto riguarda il trattamento previdenziale, questo tipo di rapporto di lavoro si applica la disciplina prevista per il rapporto di lavoro subordinato riferita al settore di attività dove il lavoratore intermittente viene impiegato.

Precisa inoltre, che per periodi in cui il lavoratore è in disponibilità, in carenza di una prestazione di lavoro, non è titolare di alcun diritto tra quelli riconosciuti ai lavoratori subordinati e non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità che gli è dovuta quale corrispettivo della espressa pattuizione contenuta nel contratto di lavoro intermittente.

La misura della predetta indennità è stabilita dai CCNL e comunque non può essere inferiore a quella prevista dal Ministero del Lavoro. Il D.M. 10/3/2004, pubblicato in G.U. 22/3/2004 n° 68 ( all. 3 ) ha stabilito in proposito un importo non inferiore al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato.

L'indennità è divisibile in quote orarie ed ha natura di reddito per cui c'è l'obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale. La circolare esamina anche i casi particolari in cui non matura l'indennità e le agevolazioni contributive.

L' INPS precisa che per quanto riguarda, pensioni, malattia e maternità, devono essere assicurati anche nei periodi di disponibilità, cioè i lavoratori restano tutelati pur in assenza del rapporto di lavoro. Anche se restano alcuni dubbi ( es. il diritto al pagamento dei giorni di carenza ), ecc..).

Infine precisa che per l'assunzioni con contratto di lavoro intermittente non spettano agevolazioni contributive anche se il lavoratore rientra in una categoria che potrebbe essere destinataria dei benefici ( es. disoccupati di lungo periodo, o iscritti alle liste di mobilità).

**Circolare n° 17 del 8 Febbraio 2006**

### **Determinazione per l'anno 2006 del minimo di retribuzione giornaliera e contribuzione dovuta per gli Apprendisti**

L'INPS comunica i minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori valevoli per l'anno 2006 per cui questi non possono essere inferiori a **euro 40,62 giornalieri** ( 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione ).

Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le **retribuzioni convenzionali e per i lavoratori a domicilio** è fissato in **euro 22,57%**.

Mentre per i **soci-lavoratori** l'imponibile giornaliero convenzionale è determinato in **euro 28,51**.

Il limite di accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari al 40% del trattamento minimo di pensione, pertanto, per una retribuzione settimanale, l'importo è pari a euro 171,03.

**La circolare riporta anche gli importi che non concorrono a formare il reddito del lavoro dipendente, già fissati dal Dlgs. n° 314/97.**

Per quanto riguarda la contribuzione settimanale degli **apprendisti** ( compreso INAIL ) è fissata in euro 2,98. e l'aliquota a carico dell'apprendista dovuta per il FPLD è pari al 5,54%.

Per i lavoratori a part-time, la retribuzione minima da assumere quale base di calcolo, scatta moltiplicando alle giornate di lavoro settimanali a orario normale ( in linea generale, 6 giornate, anche in caso di settimana corta) il superminimo giornaliero di 40,62; l'importo così ottenuto si divide per il numero delle ore di lavoro settimanali previste dal CCNL per il full-time: Tale importo va moltiplicato per il numero delle ore effettuate ogni giorno.

**Circolare n° 18 del 8 Febbraio 2006**

**Lavoratori domestici**

**Importo dei contributi per l'anno 2006**

<b>Lavoratori Italiani e stranieri</b>			
<b>Retribuzione oraria</b>		<b>Importo contributivo orario</b>	
<b>Effettiva</b>	<b>Convenzionale</b>	<b>Comprensiva CUAFF</b>	<b>Senza quota CUAFF</b>
Fino a euro 6,70%	Euro 5,94	<b>1,23</b> ( 0,28 ) ( 2 )	<b>1,16</b> ( 0,28 ) ( 2 )
Oltre euro 6,70 e fino a euro 8,18	“ 6,70	<b>1,39</b> ( 0,32 ) ( 2 )	<b>1,31</b> ( 0,32 ) ( 2 )
Oltre	“ 8,18	<b>1,69</b> ( 0,39 ) ( 2 )	<b>1,60</b> ( 0,39 ) ( 2 )
Orario di lavoro sup. a 24 ore settimanali	Euro 4,32	<b>0,89</b> ( 0,20 ) ( 2 )	<b>0,85</b> ( 0,20 ) ( 2 )

( 1 ) Il Contributo CUAFF ( Cassa Unica Assegni Familiari ) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.

( 2 ) La cifra tra parentesi è a quota a carico del lavoratore

**La circolare riporta anche i coefficienti di ripartizione e alcuni chiarimenti in merito al rapporto di lavoro fra parenti o affini entro il terzo grado.**

**Circolare n° 19 del 8 Febbraio 2006**

**Disoccupazione e Mobilità**

**Scattano gli aumenti 2006**

Aggiornati gli importi degli ammortizzatori sociali per l'anno 2006, per indennità di Cassa Integrazione, di mobilità, di disoccupazione e dell'assegno per LSU.

L'adeguamento è fissato nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

<b>Nuovi importi</b>		
<b>Indennità 2006</b>	<b>Lordo</b>	<b>Netto *</b>
- Cig/Mobilità / disoccupazione	830,77	784,75
- Cig/ Mobilità / disoccupazione con retribuzione di riferimento superiore a 1.797,31 euro	998,50	943,18
- Indennità Cig edilizia	996,92	941,69
- Indennità Cig edilizia con retribuzione di riferimento superiore a 1.797,31	1.198,20	1.131,82
- Disoccupazione requisiti ridotti	819,62	774,21
- Disoccupazione requisiti ridotti con retribuzione di riferimento superiore a 1.773,19 euro	985,10	930,53

\* Netto dal contributo previdenziale del 5,54%

**Circolare n° 21 del 13/2/2006**

**Lavoratori parasubordinati**  
**Assegno per il nucleo familiare**

Si sblocca la situazione di stallo a danno dei parasubordinati che non potevano far valere il requisito del 70% del reddito per ottenere l'assegno al nucleo familiare per il loro passaggio da dipendenti a parasubordinati.

Questi lavoratori dovevano attendere qualche anno prima di poter percepire l'Anf, rifiutato dall'INPS per mancanza del requisito. L'INPS ha ora pubblicato la circolare 25/2006 (facendo seguito all'approfondimento condotto con i Ministeri dell'Economia e del Lavoro) che riconosce il diritto all'ANF ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata e tenuti al versamento dell'aliquota dello 0,50% nel cui nucleo, a composizione reddituale mista, il requisito del 70% del reddito complessivo derivi solo da lavoro dipendente.

Le Sedi Inps provvederanno al riesame e all'eventuale riliquidazione d'ufficio delle domande già definite in base al criterio precedentemente adottato.

I lavoratori interessati potranno presentare le domande ex-novo per i periodi pregressi e l'assegno verrà liquidato, in presenza dei requisiti richiesti, nei termini della prescrizione quinquennale.

**Circolare n° 25 del 16/2/2006**

**dall' INAIL**

**Edilizia**  
**Riduzione premi**

L'INAIL ha confermato anche per l'anno 2005, la riduzione dei premi dell'11,5% a favore dei datori di lavoro che esercitano attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale.

Il beneficio si applica soltanto agli operai con orario di 40 ore settimanali, nonché ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili.

Lo sconto non si applica sul premio speciale unitario artigiani.

**Nota de 3/2/2006 prot. 269/06**

**Agricoltura**  
**Addizionale danno biologico**

L'addizionale per la copertura degli oneri relativi al danno biologico da applicare sui contributi assicurativi agricoli per l'anno 2003 è pari a 3,93% del contributo assicurativo dovuto per il medesimo anno.

L'INAIL ricorda che per gli anni 2000, 2001, 2002, l'addizionale è stata determinata nella misura di 1,42%.

**Circolare n° 7 del 27/1/2006**

**dall'INPDAP**

**Pensione Minima garantita**

Niente pignoramento o cessione del quinto sulle pensioni inferiori al trattamento minimo. Il provvedimento dell'Istituto a seguito alle richieste di chiarimento in merito alle esatte modalità di calcolo della quota di assegno che la Legge Finanziaria 2006 ha dichiarato esente da cessione del quinto o pignoramento, identificandola nel cosiddetto trattamento minimo.

Il calcolo precisa l'INPDAP deve essere eseguito applicando la ritenuta del quinto all'importo di pensione spettante al netto dell'Irpef. Se l'importo di pensione al netto della ritenuta del quinto e di altre eventuali ritenute risulta superiore al trattamento minimo, la stessa ritenuta del quinto potrà gravare per intero sulla pensione.



Se invece l'importo di pensione dovesse risultare inferiore al trattamento minimo, la ritenuta dovrà essere determinata in misura ridotta in modo da far salvo comunque il trattamento minimo.

Nessuna trattenuta, infine, potrà essere operata se la pensione netta in pagamento, prima di effettuare il calcolo del quinto, risulta già inferiore al minimo.

**Nota operativa n° 8 del 30/1/2006**

## **Dal Ministero del Lavoro**

### **Cooperative**

#### **Agevolazioni soci disoccupati**

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che le società cooperative possono avvalersi degli sgravi contributivi previsti dall'articolo 8 comma 9, della Legge 407/1990, norma che riconosce il beneficio dell'applicazione dei contributi previdenziali e assistenziali al 50% per un periodo di 36 mesi ai datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale, quando le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi.

**Nota del 23/1/2006 prot. 25/000540**

## **dalla Magistratura**

### **Mobilità**

#### **Collocamento in pensione**

Ai fini del collocamento in mobilità, il criterio di scelta adottato nell'accordo sindacale può essere anche unico e consistere nella vicinanza al pensionamento, in quanto esso può essere applicato e controllato senza alcun margine di discrezionalità del datore di lavoro.

Secondo i giudici della Cassazione, infatti un accordo sindacale anche aziendale, stipulato a conclusione della procedura di riduzione di personale e riferito a una singola e determinata i criteri di scelta dei lavoratori diversi da quelli stabiliti per legge e aventi valore residuale.

**Cassazione Sez. Lavoro – sentenza n° 2816/2005**

### **Reintegrazione nelle mansioni**

#### **L'ordine può arrivare dal giudice**

L'ordine di reintegrazione nelle specifiche mansioni esercitate prima di un'illegittima destinazione ad altro incarico non è suscettibile di esecuzione forzata, ma è consentita l'emanazione dell'ordine da parte del giudice; resta inteso che il datore di lavoro può ottemperarvi anche assegnando il dipendente a mansioni diverse e caratterizzate soltanto dal requisito dell'equivalenza alle precedenti: perciò, la condotta del datore è sanzionabile, oltre che mediante la condanna al risarcimento del danno, anche con l'ordine di reintegrazione del lavoratore nel precedente incarico o in altro avente idoneo contenuto. Questa tutela è "reale", appartiene alla sfera del "diritto comune", e non è assimilabile al regime "speciale" previsto per il licenziamento dichiarato illegittimo.

Nel caso, poi, di licenziamento dichiarato illegittimo ( art. 18 Legge 300/70), il rapporto di lavoro prosegue anche senza effettive prestazioni lavorative, fino al momento del reintegro del lavoratore licenziato ovvero fino alla transazione che pone termine al rapporto; in quest'ultima ipotesi, il datore di lavoro è obbligato a pagare i contributi previdenziali sulla somma corrisposta, comunque qualificata nella sede transattiva, e fino un ammontare corrispondente alla misura della retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro.

Resta esente da contribuzione previdenziale l'indennità sostitutiva della reintegrazione.

**Cassazione – sentenza n° 425 del 12/1/2006 e n° 2891 del 21/12/2005**